

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

ISTRUZIONE (VIII):

<i>In sede referente</i>	Pag. 1
<i>In sede legislativa</i>	" 6

LAVORI PUBBLICI (IX):

<i>In sede referente</i>	" 6
------------------------------------	-----

ERRATA CORRIGE	" 8
--------------------------	-----

CONVOCAZIONI:

Venerdì 24 settembre 1971

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag. 9
--	--------

Martedì 28 settembre 1971

<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	" 9
--	-----

<i>Istruzione (VIII)</i>	" 11
------------------------------------	------

Mercoledì 29 settembre 1971

<i>Affari costituzionali (I)</i>	" 12
--	------

<i>Affari interni (II)</i>	" 13
--------------------------------------	------

<i>Giustizia (IV)</i>	" 14
---------------------------------	------

<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	" 14
--	------

<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	" 16
--	------

<i>Istruzione (VIII)</i>	" 17
------------------------------------	------

<i>Trasporti (X)</i>	" 18
--------------------------------	------

<i>Industria (XII)</i>	" 18
----------------------------------	------

<i>Lavoro (XIII)</i>	" 18
--------------------------------	------

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1971, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Misasi, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);

Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 28. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Giomo e Mazzarino, Biasini, Sanna e Canestri, Giannantoni ed altri e Almirante e Nicosia; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Elkan ed altri, Mattalia, Natta, Almirante e Nicosia, Sanna e Canestri, Biasini, Giannantoni ed altri, Spitella ed altri, Mattalia e Raicich. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 28 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 28.

(Tempo pieno del docente di ruolo).

Il docente di ruolo durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

- a) le attività di studio e di ricerca;
- b) le attività didattiche comuni e di gruppo;
- c) gli incontri con gli studenti;
- d) l'accertamento della preparazione degli studenti;
- e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere b) e c) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per non meno di quattro giorni alla settimana.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'università.

Il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 e dal secondo comma dell'articolo 30, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito

il consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso una accademia militare o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica e che siano di rilevante interesse pubblico, e possono altresì eseguire, qualora utili agli stessi fini, prestazioni ed attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria. È abrogato l'articolo 49 del tetso unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi presentati. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

I proventi derivanti dalle attività di cui al decimo comma del presente articolo affluiscono nel bilancio dell'università. Dedotte le eventuali spese che vengono rimborsate al dipartimento, tali proventi sono destinati dalla giunta di ateneo con i criteri seguenti:

a) per il 40 per cento concorrono a formare un fondo nazionale di integrazione dell'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 29. Tale fondo viene annualmente ripartito dal Ministro della pubblica istruzione in parti uguali tra tutti coloro cui compete la indennità stessa;

b) per una quota non superiore al 40 per cento, vengono distribuiti, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno contribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca;

c) per la quota rimanente sono destinati alle esigenze della ricerca scientifica presso i vari dipartimenti dell'università.

Una diversa distribuzione può essere prevista dalle convenzioni tra Università ed Enti ospedalieri stipulate ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e dalla legge 25 marzo 1971, n. 213.

In relazione a quanto disposto dai due commi precedenti, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario. L'eventuale eccedenza va ad incrementare la quota di cui al punto c) del comma dodicesimo del presente articolo.

Il docente che non rispetti gli obblighi o che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

I docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, possono chiedere di assumere la qualifica di docente associato, con i doveri di cui al terzo comma dell'articolo 79, presso il dipartimento di provenienza anche in soprannumero fino ad un massimo del 15 per cento rispetto all'organico del dipartimento stesso. Essi perdono la qualifica di docenti di ruolo ed acquisiscono quella di docenti associati fino al compimento del settantesimo anno di età. I docenti, di cui al presente comma, conservano lo stipendio in godimento al momento dell'assunzione della qualifica di associato, ad esclusione dell'indennità di tempo pieno. Il servizio prestato con qualifica di associato va computato ai fini del trattamento di quiescenza. L'università stipula il contratto di associazione e viene rimborsata dallo Stato della spesa necessaria.

(La seduta, sospesa alle 11,15, riprende alle 12).

Su proposta del relatore la Commissione delibera di accantonare temporaneamente l'articolo 29 relativo all'indennità di tempo pieno.

La Commissione passa all'articolo 30. Vengono illustrati e discussi gli emendamenti ad esso relativi; la loro votazione e quella dell'articolo nel suo complesso vengono brevemente rinviate.

La Commissione passa all'articolo 31. Viene respinto un emendamento dei deputati Giomo e Mazzarino; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Buzzi ed altri, Giomo e Mazzarino, Elkan ed altri, Spitella ed altri, Giannantoni. A seguito dell'introduzio-

ne di tali emendamenti l'articolo 31 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 31.

*(Docenti associati
e lettori di lingua straniera).*

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, il dipartimento può associare, in numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo, studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto triennale rinnovabile per un pari periodo e non ulteriormente rinnovabile.

Non può essere associato dal dipartimento chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, di membri del relativo consiglio o di docenti di ruolo del dipartimento.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

I docenti universitari di ruolo non possono essere associati.

Possono essere associati per comando docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

I lettori di lingue straniere possono essere associati con contratti sempre rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

(La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 17).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 30 passando alla votazione degli emendamenti relativi che erano stati in precedenza illustrati e discussi. Vengono respinti vari emendamenti dei deputati Sanna e Canestri e Almirante e Nicosia; vengono approvati due emendamenti rispettivamente dei deputati Sanna e Canestri e Giannantoni ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 30 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 30.

(Incompatibilità).

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

- 1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;
- 2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestano la carica di presidente o di assessore di giunta regionale;

4) che rivestano la carica di presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore a centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo è automatico a partire dal momento in cui si creino le condizioni indicate dal primo comma del presente articolo.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di ruolo, di cui ai numeri 1) e 2) del precedente primo comma, spetta la retribuzione prevista per i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni; analogamente, nei casi previsti dai numeri 3), 4), 5) e 6) del precedente primo comma, valgono le norme fissate dalla

legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per coloro che sono collocati in aspettativa.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto nei casi previsti dai punti 7) e 8) del primo comma, ed altresì per i casi indicati nel secondo comma, al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolumento per la durata dell'incarico.

Cessata la situazione di incompatibilità per la quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

La Commissione passa all'articolo 32. Vengono respinti due emendamenti rispettivamente dei deputati Sanna e Canestri e Almirante e Nicosia; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Elkan ed altri, Spitezza ed altri e Rognoni ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 32 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 32.

(Riceratori universitari).

I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento per svolgervi, in qualità di ricercatori universitari, attività di ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento. Esclusivamente ai suddetti fini, partecipano ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti e collaborano col dipartimento nell'adempimento delle sue funzioni scientifiche e, nel caso di dipartimento clinico, anche delle funzioni di assistenza e cura.

I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Ad essi si applicano le norme contenute nei commi secondo, settimo, undicesimo e quindicesimo dell'articolo 28.

I predetti ricercatori dispongono di un assegno a carico dello Stato.

Il numero degli assegni da attribuire annualmente è determinato in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Per la distribuzione e l'attribuzione ai singoli dipartimenti si applicano le norme previste dall'ultimo comma dell'articolo 23, garantendo comunque nei dipartimenti dello stesso tipo una proporzionalità tra numero di assegni ed organico di docenti. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce i relativi con-

corsi, distinti per settori di ricerche e di insegnamento, entro il 15 gennaio di ogni anno; i concorsi vengono espletati entro il 31 luglio.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate le sopraddette designazioni sono assegnati dal Ministro ai dipartimenti presso i quali restino disponibili i relativi assegni.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, sempreché vi siano disponibili i relativi assegni. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Ai fini indicati dal presente articolo, le università possono istituire, a carico dei rispettivi bilanci, ulteriori assegni per ricercatori universitari anche stranieri presso i propri dipartimenti. Detti assegni, il cui importo annuo deve essere uguale a quello stabilito dall'articolo 33, vengono attribuiti mediante concorso secondo modalità fissate nel decreto di cui al quinto comma. Ai vincitori si applicano le norme di cui ai successivi articoli 33 e 34.

Le amministrazioni pubbliche possono comandare presso le università, con il consenso dei dipartimenti interessati, propri dipendenti in qualità di ricercatori. Ad essi si applicano tutte le disposizioni previste nel presente articolo.

La Commissione passa all'articolo 33. Vengono respinti due emendamenti rispettivamente dei deputati Giomo e Mazzarino e Almirante e Nicosia; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Spitella ed altri, e Giordano ed altri. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti l'articolo 33 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 33.

(Assegni per i ricercatori).

L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quadriennio ed il suo importo lordo annuo è di lire 2.500.000 per i primi due anni, e di lire 3.000.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel

corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Al ricercatore universitario che consegua il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio, per l'importo di lire 3.500.000 annue. Per un periodo di eguale durata l'assegno può essere confermato, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento, a coloro la cui attività di studio e di ricerca non sia stata ancora valutata dalla commissione di cui all'articolo 20.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto 1) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, come risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, per sé ed i famigliari a carico ed hanno diritto alle aggiunte di famiglia, nonché, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

Il ricercatore può svolgere la sua attività anche presso università straniere. In tal caso, egli ha diritto alla corresponsione dell'assegno per la durata massima d'un anno; il dipartimento al quale è assegnato può consentire la corresponsione per un secondo anno se lo stato delle ricerche in corso renda indispensabile l'ulteriore permanenza del ricercatore all'estero.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 34, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Su proposta del deputato Badaloni Maria la Commissione delibera di accantonare temporaneamente l'articolo 35, dopo che sono stati illustrati e discussi gli emendamenti ad esso relativi.

Viene altresì accantonato un articolo aggiuntivo proposto dai deputati Rognoni ed altri.

La Commissione passa all'articolo 36. Vengono respinti due emendamenti rispettivamente dei deputati Canestri e Sanna e dei deputati Raicich ed altri; viene approvato un emendamento dei deputati Rognoni ed altri. A seguito dell'introduzione di tale emenda-

mento l'articolo 36 viene approvato nella seguente formulazione:

ART. 36.

(*Diritto allo studio*).

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un pieno impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma pluriennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle università, con speciale riguardo a trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi e ricreativi, nonché mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo seguente.

A tali fini, nel programma pluriennale universitario di cui all'articolo 53 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

Il Presidente Romanato rinvia il seguito dell'esame degli articoli alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1971, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente* ROMANATO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Levi Arian Giorgina ed altri; Ianniello ed altri; Levi Arian Giorgina ed altri; Menicacci e Nicosia; Iozzelli; Nannini e Sgarlata; Borghi ed altri; Lobbiano ed altri; Mancini Vincenzo ed altri; Franchi ed altri; Giraudi ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale (*Già approvato in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (255, 401, 447, 462, 629, 659, 1014, 1578, 1745, 1894, 2618-B).

Il relatore Bardotti illustra in senso favorevole le modifiche introdotte dal Senato. Il Sottosegretario Rosati raccomanda l'approvazione del provvedimento. La Commissione approva le modifiche introdotte dal Senato.

La proposta di legge viene subito votata a scrutinio segreto risultando approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1971, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 487; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B).

La Commissione prosegue l'esame delle modifiche introdotte dal Senato ai singoli articoli.

Il deputato Fracassi fa presente l'esigenza di accelerare i lavori della Commissione, allo scopo di consentire ai membri della Commissione di far fronte a precisi impegni politici già assunti.

All'articolo 26, la Commissione non approva un emendamento soppressivo dell'intero articolo e uno al primo comma presentati dal deputato Quilleri, cui si dichiarano contrari il relatore Achilli ed il Governo.

Vengono ritirati dai presentatori, con riserva di ripresentarli in Assemblea, emendamenti presentati al primo comma rispettivamente dai deputati Fioret e Amodei ed emendamenti presentati al secondo comma rispettivamente dai deputati Todros e Amodei.

Il deputato Greggi illustra due emendamenti soppressivi del primo e del secondo comma ed un emendamento presentato al punto 2), cui si dichiarano contrari il relatore Achilli ed il Governo. Gli emendamenti soppressivi vengono posti in votazione e non approvati, mentre viene invece ritirato dal presentatore il suddetto emendamento al punto 2), con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 26.

All'articolo 27, il deputato Greggi illustra un emendamento da lui presentato soppressi-

vo dell'intero articolo, cui si dichiarano contrari il relatore Achilli ed il Governo e che è successivamente posto in votazione e non approvato.

La Commissione non approva un emendamento sostitutivo del sesto comma ed uno presentato in via subordinata allo stesso comma dal deputato Quillieri, cui si dichiarano contrari il relatore Achilli ed il Governo.

Viene ritirato dal presentatore, con riserva di ripresentarlo in Assemblea, un emendamento presentato in via subordinata al sesto comma dal deputato Greggi.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato all'articolo 27.

All'articolo 35, viene dichiarato decaduto in assenza del presentatore un emendamento interamente sostitutivo presentato dal deputato Guarra.

Il deputato Greggi illustra un emendamento aggiuntivo all'undicesimo comma da lui presentato.

Vengono ritirati dai presentatori con riserva di ripresentarli in Assemblea un emendamento al quindicesimo comma presentato dai deputati Busetto ed altri nonché emendamenti al sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo comma presentati rispettivamente dai deputati Busetto ed altri e dal deputato Amodei.

Il deputato Quillieri illustra un emendamento aggiuntivo al quindicesimo comma da lui presentato in via subordinata.

La Commissione non approva un emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal deputato Quillieri, cui si dichiarano contrari il relatore Achilli ed il Governo e sul quale il Presidente Baroni esprime dubbi circa la proponibilità.

Non sono parimenti approvati gli emendamenti presentati in via subordinata dal deputato Quillieri all'undicesimo e quindicesimo comma e quello presentato dal deputato Greggi all'undicesimo comma, dopo che sugli emendamenti stessi ha espresso parere contrario il relatore Achilli ed il Governo.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 35, con la correzione di un errore materiale all'ultimo comma, conformemente ad una rettifica pervenuta in tal senso dal Senato.

All'articolo 37, la Commissione approva le modifiche introdotte dal Senato, dopo che il deputato Amodei ha dichiarato di ritirare, con riserva di ripresentarlo in Assemblea, un emendamento al primo comma da lui presentato.

Agli articoli 44, 45 e 48 la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato.

All'articolo 49, dopo che il deputato Fioret ha dichiarato di ritirare un emendamento da lui presentato al primo comma, la Commissione approva le modifiche apportate dal Senato.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 52 - divenuto nel testo del Senato, l'articolo 53 del provvedimento - all'articolo 54 - divenuto l'articolo 55 - e all'articolo 55 - divenuto lo articolo 56 del testo suddetto.

Le modifiche all'articolo 56 - divenuto lo articolo 57 del testo approvato dal Senato - vengono approvate, mentre vengono non approvati un emendamento all'ultimo comma presentato dal deputato Greggi ed un emendamento aggiuntivo al primo comma presentato dal deputato Quillieri, dopo che agli emendamenti stessi si sono dichiarati contrari il relatore Degan ed il Governo.

All'articolo 60 - divenuto l'articolo 61 del testo trasmesso dal Senato - vengono ritirati, con riserva di ripresentarli in Assemblea, emendamenti presentati dal deputato Amodei al primo ed all'ultimo comma.

Il deputato Greggi illustra due suoi emendamenti al primo comma dello stesso articolo.

Vengono quindi posti in votazione e non approvati i suddetti emendamenti del deputato Greggi ed un emendamento presentato dal deputato Quillieri al primo comma, dopo che ad essi si sono dichiarati contrari il relatore Degan ed il Governo.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato all'articolo in esame.

Vengono pure approvate le modifiche apportate dal Senato agli articoli 61, 62 e 63, divenuti rispettivamente gli articoli 62, 63 e 64 del testo approvato dal Senato.

All'articolo 64, divenuto l'articolo 65 nel testo approvato dal Senato, viene posto in votazione e non approvato un emendamento presentato al primo comma dal deputato Quillieri, cui si dichiarano contrari il relatore Achilli ed il Governo, mentre vengono approvate le modifiche apportate dal Senato allo stesso articolo.

All'articolo 66, divenuto l'articolo 67 del testo approvato dal Senato, il deputato Greggi illustra un emendamento al primo comma, che è ritenuto improponibile dal Presidente, non essendo stato l'articolo stesso oggetto di modifica da parte del Senato.

Il deputato Greggi non concorda sulla valutazione del Presidente e ritira l'emendamento stesso, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

All'articolo 67, divenuto l'articolo 68 del testo approvato dal Senato, il deputato Fra-

cassi ritira, con riserva di ripresentarlo in Assemblea un emendamento aggiuntivo da lui presentato.

Il deputato Greggi illustra un emendamento da lui presentato al secondo comma che viene successivamente da lui stesso ritirato, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato all'articolo in esame.

All'articolo 68 - divenuto l'articolo 69 del testo approvato dal Senato - il deputato Fracassi ritira un emendamento aggiuntivo da lui presentato, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva quindi le modifiche apportate dal Senato all'articolo suddetto nonché al successivo articolo 69, divenuto lo articolo 70 del testo approvato dal Senato.

All'articolo 70, divenuto l'articolo 71 del testo approvato dal Senato, il deputato Greggi illustra un emendamento al primo comma, che è ritenuto improponibile dal Presidente, non essendo stato l'articolo stesso oggetto di modifica da parte del Senato.

Il deputato Greggi non concorda sulla valutazione del Presidente e ritira l'emendamento stesso, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva quindi la soppressione dell'articolo 71, già deliberata dal Senato.

All'articolo 72, il deputato Greggi illustra un emendamento da lui presentato al penultimo comma dello stesso articolo, che viene successivamente ritirato dal presentatore, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione non approva l'emendamento presentato al primo comma dal deputato Quilleri, cui si dichiarano contrari il relatore Degan ed il Governo, ed approva invece le modifiche apportate dal Senato allo stesso articolo.72.

All'articolo 73, il deputato Greggi illustra un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

La Commissione non approva l'emendamento suddetto ed un emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal depu-

tato Quilleri, cui si dichiarano contrari il relatore Degan ed il Governo, ed approva le modifiche introdotte dal Senato allo stesso articolo 73.

La Commissione dà quindi mandato ai relatori di predisporre la relazione per l'Assemblea.

I deputati Fulci, Guarra, Busetto, Amodei, a nome delle rispettive parti politiche, si riservano di presentare relazioni di minoranza.

Il Presidente comunica che il Comitato dei nove per la discussione in Assemblea è costituito oltre che da lui stesso, dai deputati Amodei, Beragnoli, Casola, Carra, Cusumano, de' Cocci, Padula, Sargentini, Todros, Achilli, Degan, Busetto, Guarra e Quilleri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 22 settembre 1971, n. 550, a pag. 3, seconda colonna, l'intervento del deputato D'Alessio è sostituito dal seguente:

« Il deputato D'Alessio pur giudicando positive le nuove misure ricorda la posizione di fondo del gruppo comunista il quale considera superata l'attuale struttura del soldo in quanto espressione di una concezione servile della leva ritenendo invece che esso debba essere rapportato alle mutate esigenze civili e sociali del soldato di leva: si augura pertanto che questi aumenti siano un primo passo verso questa nuova concezione. Rimanono peraltro insoluti altri aspetti del servizio di leva quali gli interventi verso le famiglie bisognose, la riqualificazione della indennità di specializzazione e la istituzione della indennità di rischio, già corrisposta a ufficiali e sottufficiali, per i quali problemi si riserva di intervenire in sede di discussione degli articoli ».

CONVOCAZIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Venerdì 24 settembre, ore 12.

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XXX (Cagliari);
- 3) Convalida di deputato subentrato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 28 settembre, ore 17.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quadriennio 1971-74 (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato (3244-B) — (Parere alla III Commissione competente in sede legislativa) — Relatore: Fabbri;*

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Fabbri;*

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato (3529) — (Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;*

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (*Approvato in un testo unificato dalla III Commissione permanente del Senato (3600) — (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Ciccardini;*

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato (3601) — (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Ciccardini;*

Parere sulle proposte di legge:

IOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di schermo in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (382) — (*Parere alla VII Commissione) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;*

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — (*Parere alla I Commissione) — Relatore: Fabbri;*

BRIZIOLI: Riscatto della ferrovia in concessione Terni-Ponte San Giovanni-Perugia-Sant'Anna-Umbertide-San Sepolcro (2594) — (*Parere alla X Commissione) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;*

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato (2631) — (Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa) — Relatore: Ciccardini;*

Senatori LIMONI ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di

finanza (*Approvata dal Senato*) (2797) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

VILLA ed altri: Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata, con modificazioni, dalla I Commissione permanente del Senato*) (2833-B) — (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri;

ORILIA ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) (3112) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Di Lisa;

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3212) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini;

QUERCI e BRIZIOLI: Inquadramento nel personale d'esercizio delle ferrovie dello Stato dei portieri delle case economiche e patrimoniali di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3229) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Senatori BARDI ed altri: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3274) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

BRESSANI: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relativa ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (3300) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

ALESI: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'istituto Luigi Sturzo (3313) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri;

Senatore LEONE: Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3517) — (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373);

ROBERTI ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

AMODIO: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3063);

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

FOSCHINI: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333);

— (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);

D'ALESSIO ed altri: Aumento del « soldo » ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287);

— (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

CERVONE ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (566);

BIASINI: Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna (590);

RICCIO ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180);

GIOIA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo (1979);

ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna (2488);

CATTANEI ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314);

— (Parere alla X Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento della amministrazione dello Stato (2915);

MILIA: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176);

CARUSO ed altri: Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3193);

ANDREOTTI ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221);

— (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (2589);

AVERARDI: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente

l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (3123);

— (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

RAUSA ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali (2752);

LENOCI: Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per l'istituzione di quattro e cinque classi sperimentali post-qualifica in ogni istituto professionale di Stato (3050);

— (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

DE MARIA ed altri: Obbligatorietà della visita prematrimoniale e istituzione di consultori matrimoniali (1656);

BOFFARDI INES ed altri: Istituzione di consultori matrimoniali e obbligatorietà della visita prematrimoniale (3219);

— (Parere alla XIV Commissione) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Correnza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3214) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Ciccardini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Martedì 28 settembre, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (Approvato dal Senato) (3450) — (Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti

tuti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA,

Discussione della proposta di legge:

VILLA ed altri: Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Modificata*

dalla I Commissione permanente del Senato) (2833-B) — Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Discussione della proposta di legge:

Senatore LEONE: Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (3517) — Relatore: Bressani — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905);

— Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

BELCI: Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (1786);

BOLOGNA: Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (2264);

— Relatore: Galloni — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge costituzionale:

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia. (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica*) (1993-B) — Relatore: Bressani.

Esame della proposta di legge:

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori MINNOCCI ed altri: Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3398) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

RICCIO ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180);

BIASINI: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (590);

ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dell'ente autonomo del porto di Ravenna (2488);

CATTANEI ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314);

CERVONE ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (566) — *Parere alla X Commissione* — Relatore: Galloni.

Parere sulla proposta di legge:

CAPUA e BOZZI: «Assegnazione alla competenza della regione a statuto ordinario Calabria degli interventi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, e devoluzione alla medesima regione degli stanziamenti statali ivi previsti (2997) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3214) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Scaglia;

FRACANZANI ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (776-2570-B) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Galloni.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA,

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative alla esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Mattarelli.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DI PRIMIO ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, ai sottufficiali provenienti da altre forze armate che nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945 parteciparono alla lotta di liberazione (3206);

LENOCI: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (3240);

— (*Parere della V e della VII Commissione*) — Relatore: Nannini.

Esame della proposta di legge:

REVELLI e BOFFARDI INES: Modificazione dell'articolo 15, n. 3, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (3388) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Felici.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Mercoledì 29 settembre, ore 16,30.

Parere sui disegni di legge:

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, per il quadriennio 1971-74 (*Modificato dalla III Commissione permanente del Senato* (3244-B) — (*Parere alla III Commissione competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri;

Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971 (3306) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri;

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3529) — (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (*Approvato in un testo unificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3600) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini;

Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3601) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini;

Parere sulle proposte di legge:

IOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (382) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Fabbri;

BRIZIOLI: Riscatto della ferrovia in concessione Terni-Ponte San Giovanni-Perugia-Sant'Anna-Umbertide-San Sepolcro (2594) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

Senatori PIERACCINI ed altri: Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2631) — (*Parere alla IV Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ciccardini;

Senatori LIMONI ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di

finanza (*Approvata dal Senato*) (2797) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

VILLA ed altri: Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata, con modificazioni, dalla I Commissione permanente del Senato*) (2833-B) — (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri;

ORILIA ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'ISSOCO (Istituto per lo studio della società contemporanea) (3112) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Di Lisa;

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3212) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini;

QUERCI e BRIZIOLI: Inquadramento nel personale d'esercizio delle ferrovie dello Stato dei portieri delle case economiche e patrimoniali di proprietà dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3229) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Di Lisa;

Senatori BARDI ed altri: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3274) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

BRESSANI: Disposizione integrativa dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (3300) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini;

ALESI: Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'istituto Luigi Sturzo (3313) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri;

Senatore LEONE: Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3517) — (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3373);

ROBERTI ed altri: Estensione al personale ausiliario richiamato od assunto in servizio temporaneo di polizia, delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

AMODIO: Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi di polizia stradale (1353);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3063);

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390);

FOSCHINI: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918);

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333);

— (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);

D'ALESSIO ed altri: Aumento del « soldo » ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287);

— (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

CERVONE ed altri: Costituzione dell'ente porto di Gaeta (566);

BIASINI: Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna (590);

RICCIO ed altri: Ristrutturazione giuridica e funzionale dell'amministrazione del porto di Napoli (1180);

GIOIA ed altri: Integrazioni e modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo (1979);

ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Ravenna (2488);

CATTANEI ed altri: Finanziamento dei lavori di costruzione di un primo nucleo portuale, completo e funzionale, del porto di Genova-Voltri (3314);

— (Parere alla X Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

PAZZAGLIA ed altri: Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento della amministrazione dello Stato (2915);

MILIA: Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia (3176);

CARUSO ed altri: Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato (3193);

ANDREOTTI ed altri: Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (3221);

— (Parere alla VII Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

DE MEO: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente l'istituzione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (2589);

AVERARDI: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, concernente

l'articolazione del collegio « Francesco Morosini » di Venezia (3123);

— (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

RAUSA ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali (2752);

LENOCI: Modifica alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per l'istituzione di quattro e cinque classi sperimentali post-qualifica in ogni istituto professionale di Stato (3050);

— (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

DE MARIA ed altri: Obbligatorietà della visita prematrimoniale e istituzione di consultori matrimoniali (1656);

BOFFARDI INES ed altri: Istituzione di consultori matrimoniali e obbligatorietà della visita prematrimoniale (3219);

— (Parere alla XIV Commissione) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Decorrenza della nomina dei vincitori dei concorsi a preside nelle scuole medie indetti con i decreti ministeriali 13 settembre 1965 e 13 aprile 1967 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3214) — (Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Ciccardini.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 29 settembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA,

Discussione del disegno di legge:

Vendita dei beni « fuori uso » appartenenti ad alcune amministrazioni statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2642) — Relatore: Zamberletti — (Parere della II, della V, e della VII Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori DINDO e TANSINI: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli

agenti di cambio (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3399);

REGGIANI e SILVESTRI: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (2162);

— Relatore: Lepre — (*Parere della IV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SANTAGATI ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente i partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti (*Urgenza*) (428) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

GIOMO ed altri: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 263, riguardante il riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti (587) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

ZAFFANELLA: Modifiche alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263, per la concessione dell'onorificenza dell'ordine di Vittorio Veneto (1184) — (*Parere della V e della VII Commissione*);

BOLDRINI ed altri: Pagamento agli ex combattenti delle guerre 1914-18 e precedenti dell'assegno vitalizio di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263 (2226) — (*Parere della VII Commissione*);

— Relatore: Lepre.

Esame delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del novembre 1966 (94) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

BORTOT ed altri: Provvidenze a favore delle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1966 (244) — (*Urgenza*) — (*Parere della V, della IX, della XI, e della XIII Commissione*);

NANNINI ed altri: Interventi in favore delle rivendite di generi di monopolio danneggiate dalle alluvioni (256) — (*Urgenza*) — (*Parere della V Commissione*);

CATTANEI ed altri: Modifica dell'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito con modificazioni nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, avente ad oggetto provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle calamità dell'ottobre 1970 (3109) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

— Relatore: Nicolini.

Esame della proposta di legge:

CATTANEI e BOFFARDI INES: Estensione alle vigilatrici d'infanzia dei benefici previsti dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646 (2640) — Relatore: Miroglio — (*Parere della V e della XIV Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*);

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di

professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA,

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori TRABUCCHI e FORMICA: Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3212) — Relatore: Azimonti — (*Parere della II e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

BRIZIOLI: Riscatto della ferrovia in concessione Terni-Ponte San Giovanni-Perugia Sant'Anna-Umbertide-San Sepolcro (2594) — Relatore: Squicciarini — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3603);

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333);

— (*Parere alla XIII Commissione*) —
Relatore: Azimonti.

Parere sulla proposta di legge:

ANDREOTTI ed altri: Tutela e sviluppo delle attività musicali popolari (3097) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Russo Ferdinando.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA,

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporti (3603) — (*Parere della IV, della V e della X Commissione*);

IANNIELLO: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (390) — (*Parere della V e della X Commissione*);

FOSCHINI: Norme per il riscatto degli anni di studio universitario da parte del personale laureato iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (918) — (*Parere della V e della X Commissione*);

POLOTTI e DELLA BRIOTTA: Modifiche alle disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (1333) — (*Parere della IV, della V e della X Commissione*);

— Relatore: Bianchi Fortunato.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

Senatori CATELLANI, CIPELLINI e MINNOCCI: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3042) — Relatore: Zaffanella — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara (3352) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*);

MACCHIAVELLI ed altri: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara (392);

DURAND DE LA PENNE: Modificazione dell'articolo 61 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (759);

BELGI ed altri: Modifica dell'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (987);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, concernente il riordinamento della previdenza marinara (2376);

BALLARIN ed altri: Revisione della legislazione sulla previdenza marinara (2502);

— Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori BRUSASCA ed altri: Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3237) — Relatore: Mancini Vincenzo — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

BONOMI ed altri: Concessione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni della facoltà di integrare volontariamente il numero dei contributi assicurativi obbligatori fino a 156 per gli uomini e fino a 104 per le donne e i ragazzi per il periodo 1957-1961 e della facoltà di pagare i contributi assicurativi obbligatori in sei rate (2359) — Relatore: Lobianco — (*Parere della XI Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.